

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. I N. 2

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1988

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZUECH, ZAMBON, PELLIZZARI, ARMELLIN,
LEGA, SARETTA, ZAMPIERI, ZOSO**

Modifica del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1° agosto 1978, n. 426, recante modalità di applicazione dei regolamenti comunitari istitutivi del prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino

**APPROVATA DALLA XIII COMMISSIONE
PERMANENTE (AGRICOLTURA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 9 marzo 1988 (Stampato 1436)

**APPROVATA DALLA IX COMMISSIONE (AGRI-
COLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta dell'8 giugno 1988 (Stampato 933)

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO! — Mi è stata trasmessa per la promulgazione la legge « Modifica del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1° agosto 1978, n. 426, recante modalità di applicazione dei regolamenti comunitari istitutivi del prelievo di corresponsabilità nella produzione del latte bovino ».

Tale legge mira ad escludere dal prelievo di corresponsabilità le operazioni di conferimento del prodotto da parte dei soci alle cooperative, nel presupposto che in tal senso vadano interpretate le disposizioni recate dai regolamenti CEE n. 1079 del Consiglio del 17 maggio 1977 e n. 1822 della Commissione del 5 agosto 1977.

Debbo, peraltro, rilevare come, sotto il profilo finanziario, non sia stato considerato che l'iniziativa comporta certamente una ragione di spesa, relativamente alla quale non vengono indicati né la sua entità né i necessari mezzi di copertura.

Infatti alla normativa è stata attribuita efficacia retroattiva, e ciò comporta necessariamente il diritto per i soci di cooperativa conferenti, già assoggettati al prelievo, di avanzare richiesta di rimborso per le somme corrisposte in passato, nel periodo di tempo cui la normativa si estende.

Credo che sia poi opportuno anche considerare la eventualità che la CEE, alla quale la legge dovrà essere notificata ai fini della verifica di compatibilità con la normativa comunitaria, possa ritenere illegittima la disposizione, contestando che essa contenga la corretta interpretazione della normativa comunitaria. Da ciò deriverebbe l'obbligo per lo Stato di rifondere al bilancio comunitario le minori entrate dovute ai mancati prelievi per tutto il tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della nuova disciplina ed il successivo adeguamento ai provvedimenti comunitari.

Per le considerazioni che precedono, con il presente messaggio, avvalendomi dei poteri conferitimi dall'articolo 74, primo comma, della Costituzione, rinvio al Parlamento per un nuovo esame la legge approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 marzo 1988 e dal Senato della Repubblica l'8 giugno 1988.

Roma, 1° luglio 1988.

COSSIGA

AMATO

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1° agosto 1978, n. 426, sono soppresse le parole « e/o conferito », con effetto dal 1° gennaio 1988.